



COMUNE DI GAMBARA
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO LAMPADIE VOTIVE CIMITERIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2023

INDICE

ART. 1 – Disciplina del servizio

ART. 2 – Oggetto del servizio

ART. 3 – Richiesta del servizio

ART. 4 – Determinazione canone annuo

ART. 5 - Pagamento del canone annuo

ART. 6 – Pagamento del canone pluriennale

ART. 7 – Diritto al recesso

ART. 8 - Variazione dell'intestatario

ART. 9 – Omesso pagamento del canone

ART. 10 - Rimborso del canone e del contributo

ART. 11 - Divieto di esecuzione diretta di lavori

ART. 12 - Segnalazione guasti

ART. 13 – Facoltà di modifica delle norme regolamentari

ART. 14 – Disposizioni transitorie

ART. 1 – Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina l'erogazione, a cura del Comune, del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri locali.

Parimenti il presente regolamento disciplina la fruizione, da parte degli interessati, del medesimo servizio.

ART. 2 – Oggetto del servizio

Il servizio consiste, laddove richiesto, nella predisposizione dell'impianto elettrico e nell'installazione di una lampada di illuminazione votiva presso la sepoltura o la tumulazione del defunto.

Il servizio comprende altresì la fornitura dell'energia elettrica, delle parti di ricambio e della manutenzione dell'impianto.

ART. 3 – Richiesta del servizio

Il servizio è reso su domanda dell'interessato.

La domanda di fruizione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica fornita dal comune.

Essa deve obbligatoriamente contenere, pena il rigetto:

- L'esatta indicazione del nominativo del richiedente
- L'esatta indicazione del suo indirizzo
- L'esatta indicazione del suo codice fiscale
- Un recapito telefonico
- Il nominativo del defunto o dei defunti per il quale viene richiesta l'installazione di una lampada di illuminazione votiva.
- La data del decesso o dei decessi

Inoltre, nell'eventualità che il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva, devono essere indicati i nominativi dei corrispondenti defunti.

In ogni caso il Comune si riserva di dar corso al servizio dopo aver verificato la possibilità tecnico logistica di esecuzione dell'impianto elettrico e suoi connessi ed accessori.

La domanda firmata dal richiedente interessato deve essere consegnata o recapitata direttamente presso il preposto ufficio del Comune.

Non sono ritenute valide domande redatte e/o firmate da persone diverse dai diretti interessati, così come non sono ritenute valide domande recapitate ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati.

ART. 4 – Determinazione canone annuo

Per ogni lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un canone annuo comprendente il consumo di energia elettrica, la manutenzione e il deterioramento dell'impianto, ivi compresa la sostituzione della lampadina o delle lampadine difettate, danneggiate e/o deteriorate: detto canone è calcolato forfettariamente ed il suo ammontare, viene determinato con atto del Comune da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio per l'anno di esercizio al quale si riferisce a decorrere del 1° gennaio del medesimo anno.

Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore del canone si intende automaticamente prorogato di anno in anno.

Per il primo anno il canone è interamente dovuto se la domanda di allacciamento, di cui al precedente art. 3, perviene agli uffici competenti prima del 30 giugno; il canone si intende dovuto semestralmente qualora la domanda di allacciamento pervenga successivamente al 1 luglio.

Il canone annuo è dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva e non è frazionabile: pertanto ad ognuna di essa deve corrispondere un unico intestatario.

ART. 5 - Pagamento del canone annuo

Il canone annuo può essere corrisposto tramite i seguenti canali:

- Bonifico bancario IBAN – TESORERIA CASSA PADANA AGENZIA GAMBARA **IT31 I 08340 54521 000000102021** causale “canone lampade votive”
- Bollettino PagoPA
- In contanti presso lo sportello di tesoreria unica CASSA PADANA – filiale di Gambara, Via Garibaldi, 54.
- Bancomat o carta di credito, allo sportello del protocollo comunale nei giorni di apertura al pubblico (LUN/VEN 09:00/12:30 – GIO 14:30/17:00 – SAB 09:00/11:30).

La scadenza per il pagamento del canone annuo è stabilita alla data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo possibili variazioni che saranno comunque espressamente indicate con appositi avvisi. Precedentemente a tale data viene recapitato agli interessati un avviso, per il pagamento, previsto in unica rata, della fornitura per l'anno in corso e/o del recupero delle nuove forniture intercorse nell'anno precedente, ma realizzate successivamente all'avvenuta stampa e spedizione dei documenti di competenza.

Il pagamento dell'avviso è inteso per tutta la durata dell'anno solare di riferimento ed è comunque sempre dovuto, salvo che non pervengano entro la prevista data di scadenza del canone annuo, comunicazioni scritte di variazioni o cessazioni, in mancanza delle quali anche la fornitura si intende tacitamente rinnovata per l'intero anno solare.

Di conseguenza qualsiasi comunicazione scritta di variazione o cessazione presentata dopo la prevista data di scadenza verrà tenuta in considerazione con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 6 – Pagamento del canone pluriennale

È data comunque facoltà agli interessati di corrispondere, in una unica soluzione anticipata, la corresponsione del canone annuo tramite un unico versamento rapportato e calcolato sulle annualità di concessione del loculo.

Tale facoltà è data anche per i loculi già in corso di concessione purché tale concessione abbia un residuo contrattuale non inferiore ai 10 anni.

La determinazione del canone pluriennale viene computata sulla base della tariffa vigente nell'anno di allacciamento, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4, moltiplicato per gli anni residui di concessione del loculo, per gli anni successivi al primo, al netto di eventuali aumenti nel frattempo maturati o maturandi.

Il pagamento del canone pluriennale non dà diritto al rimborso.

ART. 7 – Diritto al recesso

Le richieste di recesso dal servizio devono essere presentate attraverso apposito modulo e verranno tenute in considerazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. In tale situazione si provvede ad effettuare la cessazione del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica.

ART. 8 - Variazione dell'intestatario

Le richieste di variazione dell'intestatario devono essere redatte e consegnate direttamente dall'interessato al subentro della fornitura: non sono pertanto ammesse richieste di variazione effettuate per conto o a nome di terzi.

Analogamente a quanto già previsto dal precedente art. 5, le richieste di variazione dell'intestatario presente dopo la prevista data di scadenza del canone annuale verranno tenute in considerazione con decorrenza del 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 9 – Omesso pagamento del canone

La validità del contratto è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un'unica soluzione. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro la scadenza indicata sul modulo di pagamento, l'Ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o analoga notifica, indicando il termine perentorio come indicato nel Regolamento generale delle entrate comunali entro il quale effettuare il pagamento.

Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica per il ripristino della quale dovranno essere pagati gli oneri di un nuovo allacciamento.

Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione comunale provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza originaria dei termini a quella del giorno precedente il distacco dalla rete elettrica.

ART. 10 - Rimborso del canone e del contributo

Non è previsto il rimborso, anche parziale, del canone versato annualmente ad accezione dei seguenti casi:

- Erroneo duplice versamento annuale per la medesima fornitura;
- Distacco dalla rete elettrica per estumulazione e conseguente rinuncia di nuova fornitura in diversa ubicazione.

La domanda di rimborso deve essere redatta a cura dell'intestatario e consegnata all'ufficio protocollo del Comune. Essa deve contenere le motivazioni della richiesta, copia dei versamenti effettuati per i quali si chiede il rimborso, numero di conto corrente bancario e codice IBAN presso il quale accreditare gli importi rimborsabili.

Il Comune, previa valutazione del diritto al rimborso, vi provvede entro 120 gg. dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 11 - Divieto di esecuzione diretta di lavori

Tutti i lavori necessari alla gestione del servizio delle lampade di illuminazione votiva vengono eseguiti esclusivamente del Comune, anche tramite propri fornitori dallo stesso autorizzati.

È espressamente vietato agli utenti interessati l'asportazione o il cambio della lampadina, la modifica, la manomissione e la variazione dell'impianto, l'esecuzione di allacciamenti abusivi.

È altresì vietato eseguire o far eseguire lavori, anche strutturali dei manufatti lapidari o tombali, che possano interessare l'impianto elettrico senza il preventivo assenso scritto da parte del Comune.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati anche a terzi, salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio.

ART. 12 - Segnalazione guasti

È interesse dell'intestatario segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio delle lampade di illuminazione votiva direttamente presso l'ufficio elettorale, che provvederà, previa verifica della posizione dell'utenza, nei tempi tecnici necessari alla riparazione degli stessi.

ART. 13 – Facoltà di modifica delle norme regolamentari

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le modifiche che ritiene necessarie od opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per coloro che già usufruiscono del servizio delle lampade di illuminazione votiva.

ART. 14 – Disposizioni transitorie

Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono ogni altra precedente qualora ne siano in contrasto.